

V.G. 8408/2021 R.G.



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso V.G. 8408/2021, depositato in data 10/12/2021, da Sandro Gatti, C.F. _____, nato a Foligno il 14/07/1951 e residente in Via _____, Casalecchio Di Reno (BO), rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Porelli del Foro di Vicenza con studio sito in Contrà P. S. Biagio n. 45, il quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, individuato nelle persone degli Avv. Di Giovine Davide, Melissa Calvanelli e Rossella Villano, allegata al ricorso;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 5, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto, tuttavia, che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14-ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 *quinqies*), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012, prevedendo il pagamento



delle spese deducibili della procedura, e in minima parte, dei creditori privilegiati, mediante la corresponsione di **€ 100,00 mensili**, per almeno 4 anni a far data dalla pubblicazione del decreto di apertura della liquidazione, derivanti dalla differenza tra la pensione percepita (pari ad € 1.100,00 mensili) e le spese necessarie al sostentamento del debitore e del figlio minorenni;

NOMINA

Liquidatore della procedura il Collegio n.12, individuato nelle persone degli Avv.ti Di Giovine Davide, Melissa Calvanelli e Rossella Villano, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 3 del 2012, e autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

DISPONE

che, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che eventuali beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura siano messi a disposizione del liquidatore;

DISPONE

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il suddetto provvedimento titolo esecutivo, il quale è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

AUTORIZZA

l'INPS a versare la somma mensile di € 100,00 direttamente al Liquidatore, sino alla concorrenza della somma di € 1.200,00 annui, per almeno quattro anni a far data dal decreto di apertura;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 e ss. mm. ii.



Si comunichi a parte ricorrente, all'O.C.C. e ai liquidatori.

Bologna, 20/12/2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori



Depositato in Cancelleria
il 21/12/21



Il Cancelliere
Dott. Daniela Anconesi

